

Allegato A al n. 264.222/59.798 di repertorio

STATUTO dell'Associazione "AIESEC Italia"

CAPO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE E SCOPO

Art.1 - L'Associazione

L'Associazione Internazionale Studenti in Scienze Economiche e Commerciali (AIESEC Italia), costituita in Milano nel 1989 è un'associazione senza fini di lucro riconosciuta come persona giuridica dal Prot.N.14.12.3222 Sett.2° dalla Prefettura di Milano e iscritta nel 2001 nel registro delle persone giuridiche al numero d'ordine 79, AIESEC Italia è membro effettivo e rappresentante a livello nazionale dell'Associazione AIESEC International di cui riconosce e condivide gli scopi fin dalla costituzione.

AIESEC International è una fondazione internazionale con sede nei Paesi Bassi, apartitica, indipendente, con fini educativi, gestita interamente da studenti, che non opera discriminazioni sulla base di razza, colore, religione, sesso, credo, provenienza etnica o nazionalità, credendo nel mutuo rispetto delle culture e nell'uguaglianza delle persone.

Ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dei Paesi in cui opera e dei loro popoli con un impegno supremo per la cooperazione e la comprensione

internazionale, attraverso il coordinamento delle
attività delle sedi AIESEC presenti nel mondo.

AIESEC Italia non ha legami giuridico-formali con
AIESEC International ma ne condivide gli scopi, le
attività e ne attua i regolamenti in conformità con
le leggi italiane.

Art.2 - Denominazione

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è
denominata "AIESEC Italia".

Art.3 - Sede legale e sedi operative

AIESEC Italia ha una Sede Nazionale con sede in
Milano. La Sede Nazionale è la sede legale
dell'Associazione.

Per l'indirizzo della sede legale si rimanda al
Regolamento Interno. La sede legale può essere
trasferita in qualsiasi altro luogo, all'interno del
territorio nazionale, a seguito della decisione
dell'Assemblea Nazionale. Sono considerate sedi
operative dell'Associazione tutti i locali dove le
Articolazioni Territoriali svolgono le loro
attività. Per la lista dettagliata, le regole per
l'apertura e chiusura di un'Articolazione
Territoriale si rimanda al Regolamento Interno
dell'Associazione.

Art.4 - Oggetto e Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue come obiettivo supremo il raggiungimento della pace e il pieno sviluppo del potenziale umano, attraverso:

- l'organizzazione e la promozione di programmi di scambio internazionale rivolti all'integrazione socio-culturale di ragazzi tra i 18 e 30 anni stranieri in Italia ed italiani all'estero, che favoriscano la loro crescita personale e professionale in un contesto diverso da quello di origine;

lo sviluppo e la promozione di programmi che permettano l'acquisizione e il potenziamento di abilità e competenze nei giovani ragazzi universitari e neolaureati grazie ad esperienze di lavoro di gruppo e al loro impegno in progetti in cui ricoprono ruoli di responsabilità;

- la promozione di attività di informazione, sensibilizzazione e formazione in collaborazione con Università, Enti pubblici, privati e altre organizzazioni attorno a tematiche di rilevanza globale e di comune interesse, legate al mondo dei giovani e dello sviluppo socio-economico e imprenditoriale del nostro Paese;

- lo sviluppo di iniziative di cooperazione con altri Popoli al fine di favorire e migliorare la

comprensione culturale e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra le diverse realtà coinvolte;

- l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza;

- l'organizzazione di conferenze e manifestazioni volte a fornire ai propri soci formazione ed educazione per il raggiungimento degli scopi sopra indicati. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie, per natura, a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione può svolgere attività commerciale purché sia realizzata ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e in ogni caso in maniera non prevalente sull'attività di tipo istituzionale.

Art.5 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche o dagli avanzi netti di gestione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie

attività da:

- quote degli associati: nella misura prevista dall'Assemblea Nazionale ogni socio versa annualmente alla propria Articolazione Territoriale una quota associativa per sostenere l'attività dell'associazione, la misura è determinata dal Regolamento interno;

- contributi degli associati: i contributi associativi sono versati da quei soci che partecipano a programmi di scambio all'estero o conferenze e seminari realizzati in attuazione dei fini statutari;

- altre entrate coerenti con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con i principi enunciati nel presente Statuto.

Quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art.6 - Durata

L'Associazione AIESEC Italia ha durata illimitata.

Art.7 - Anno Associativo

L'Anno Associativo ha inizio il primo Agosto e termina il trentuno Luglio dell'anno successivo.

Art. 8 - Regolamento Interno

L'Associazione è dotata di un Regolamento Interno che può essere modificato dall'Assemblea Nazionale

Ordinaria.

CAPO II - ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

ASSOCIATIVA

Art.9 - Livelli territoriali e strutture

Sul territorio nazionale l'Associazione si articola in due livelli di presenza e coordinamento:

- Articolazioni Territoriali

- Sede Nazionale

Il fine primario delle Articolazioni Territoriali è quello di promuovere e organizzare le attività dell'Associazione nelle realtà locali in cui operano. Organi dell'Articolazione Territoriale sono il Consiglio Direttivo Locale e l'Assemblea Locale.

Il fine primario della Sede Nazionale è quello di coordinare tutte le Articolazioni Territoriali attraverso la definizione di strategie comuni, l'attuazione delle stesse, la gestione dei fondi dell'Associazione e il rispetto degli scopi sociali.

Organo della Sede Nazionale è il Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dall'Assemblea Nazionale. I rapporti tra i livelli associativi, nell'ambito dei compiti affidati dallo Statuto ad ognuno di essi, è ispirato a principi di democraticità e trasparenza.

Art.10 - Durata degli incarichi

Gli incarichi all'interno dell'Associazione, sia a

livello locale che nazionale, sono esclusivamente
elettivi. Tutte le cariche elettive hanno durata
annuale: il mandato delle cariche di Sede Nazionale
coincide con l'Anno Associativo, il mandato delle
cariche delle Articolazioni Territoriali coincide
con il periodo che va dal 1° Febbraio al 31° Gennaio
dell'anno successivo. È possibile rinnovare,
attraverso elezione, ogni carica per un numero
massimo di due mandati. Unica eccezione al limite
dei due mandati è rappresentata dal Segretariato
Generale come specificato all'Art.32 dello Statuto.

CAPO III - SOCI

Art.11 - Ammissione all'Associazione

Tutte le persone dai 18 ai 30 anni posso chiedere di
far parte dell'associazione AIESEC Italia in una
delle sedi locali operative.

1. Chiunque sia interessato a far parte
dell'associazione, stante i requisiti per
l'ammissione, deve presentare domanda di adesione al
Consiglio Direttivo nella sede locale di
appartenenza.

2. La sede di appartenenza corrisponde alla zona di
competenza assegnata ad ogni comitato locale da
parte del Direttivo Nazionale.

3. Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio

Direttivo Nazionale e questa può essere rifiutata qualora il soggetto non possieda i requisiti richiesti dallo Statuto o dimostri atteggiamenti e comportamenti contrari ai principi della presente associazione.

4. Con l'approvazione della domanda, il richiedente acquista la qualifica di socio.

Art.12 - Diritti e Doveri del Socio

Il socio si impegna

1. a condividere gli scopi e le modalità di esecuzione dell'associazione e di partecipare attivamente alla vita dell'associazione secondo le direttive del Consiglio Nazionale e Locale;

2. a versare ogni anno la quota di associazione decisa di anno in anno da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Con la qualifica di socio si acquisisce in automatico il diritto di voto all'interno dell'assemblea.

Art.13 - Decadenza


Decadono dalla qualifica di iscritti all'Associazione:

- i Soci per dimissioni;
- i Soci in caso di esclusione.


Art.14 - Esclusione

L'associato può sempre chiedere di recedere dall'associazione con effetti a partire dal decorrere dell'anno in corso. L'esclusione di un socio può essere deliberata dall'assemblea se non per gravi motivi i quali testimoniano un dissociamento, da parte del socio, dagli obiettivi e modalità di esercizio dell'associazione.

L'esclusione è deliberata inoltre a causa di:

 - mancata osservanza delle norme del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle norme che disciplinano l'Associazione secondo la Legge Italiana e nelle ipotesi espressamente contemplate

dall'Assemblea Nazionale;

 - comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione che possono lederne il prestigio ed il buon nome;

- dichiarazione giudiziale di incapacità e/o di limitazione di capacità.

Art.15 - Rimborso agli associati cessati

Gli associati, che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.16 - Quota Associativa

L'Assemblea Nazionale ogni anno, nella riunione convocata per l'approvazione del bilancio, stabilisce l'importo della quota associativa che ogni socio dovrà versare annualmente per partecipare alle attività dell'Articolazione Territoriale.

Art.17 - Libri Sociali

L'Associazione è dotata dei seguenti Libri Sociali:

- Libri Verbali Assemblee Locali e Libri Soci tenuti e conservati da ogni Articolazioni Territoriale.

- Libro Verbali Assemblee Nazionali e Libro Verbali Consiglio Direttivo Nazionale tenuti e conservati dalla Sede Nazionale.

Ogni Articolazione Territoriale è tenuta a conservare i Libri Soci presso la propria sede.

CAPO IV - ORGANI

Art.18 - Le Articolazioni Territoriali

Le Articolazioni Territoriali sono sedi operative dell'Associazione, la loro apertura o chiusura avviene secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale e riportate nel Regolamento Interno.

Art.19 - Composizione e funzioni delle Articolazioni Territoriali

Ogni Articolazione Territoriale è composta dai Soci in Prova e Soci Ordinari iscritti nel suo Libro Soci. L'Articolazione territoriale svolge le proprie

attività secondo le direttive emanate dall'Assemblea Nazionale, dal Comitato Nazionale, in rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno.

Organi dell'Articolazione Territoriale sono:

- l'Assemblea Locale che è l'organo legislativo della Articolazione Territoriale;

- il Consiglio Direttivo Locale che coordina l'attività della Articolazione Territoriale;

- il Presidente Locale che presiede il Consiglio Direttivo Locale;

altre eventuali cariche stabilite dall'Assemblea Nazionale.

In caso di mancanza del Presidente Locale e del Consiglio Direttivo Locale le loro funzioni passano direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.20 - L'Assemblea Locale

L'Assemblea Locale è l'organo legislativo dell'Articolazione Territoriale, essa può essere convocata dal consiglio direttivo o dai soci dell'Articolazione Territoriale. L'Assemblea Locale delibera su:

- ammissione nuovi soci;

- ratifica domanda di acquisizione status di Socio Ordinario;

- approvazione rimborsi spese soci

dell'Articolazione Territoriale;

- elezione Consiglio Direttivo e Presidente Locale;

- approvazione attività dell'Articolazione Territoriale per l'anno sociale;

- altre questioni secondarie previste dal Regolamento Interno. Per le regole di convocazione, costituzione e svolgimento dell'Assemblea Locale, nonché le maggioranze richieste si rimanda al Regolamento Interno.

Art.21 - Il Consiglio Direttivo Locale

Il Consiglio Direttivo Locale è eletto annualmente dall'Assemblea Locale. Possono candidarsi a membro del Consiglio Direttivo Locale tutti i soci dell'Articolazione Territoriale. I membri del Consiglio Direttivo Locale sono eletti dall'Assemblea Locale con la maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti. Ogni carica ha durata annuale e può essere rinnovata per non più di due mandati.

I compiti del Consiglio Direttivo Locale sono:

- coordinare l'attività dei soci dell'Articolazione Territoriale;

- convocare l'Assemblea Locale;

- assicurarsi il rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno da parte dei soci della Sede

Locale;

- rispondere delle attività dell'Articolazione Territoriale al Consiglio Direttivo Nazionale nelle modalità previste dal Regolamento Interno.

Art.22 - Il Presidente Locale

Il Presidente Locale è eletto annualmente dall'Assemblea Locale ed è responsabile dell'amministrazione della stessa. È responsabile del rispetto dello scopo sociale e della corretta gestione delle attività locali in ottemperanza alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Interno dell'Associazione. Presiede e coordina il Consiglio Direttivo Locale ed opera in nome e per conto del Presidente Nazionale a cui deve rispondere del suo operato nelle modalità previste dal Regolamento Interno.

Art.23 - La Sede Nazionale

L'Associazione è amministrata da una Sede Nazionale. La Sede Nazionale è sede legale dell'Associazione. La Sede Nazionale svolge a livello nazionale tutte le attività utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, in conformità con le decisioni prese dall'Assemblea Nazionale e in ottemperanza alle norme del Regolamento Interno. In particolare la Sede Nazionale indirizza e coordina le attività

delle Articolazioni Territoriali.

Art.24 - Competenze e funzioni della Sede Nazionale

La Sede Nazionale è costituita dai soci scelti dall'Assemblea Nazionale che compongono il Consiglio Direttivo Nazionale e coordinano l'attività di tutta l'Associazione. Membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono:

- il Presidente Nazionale che presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed è il rappresentante legale dell'Associazione;
- l'Amministratore Nazionale che gestisce i fondi dell'Associazione e redige il bilancio di esercizio;
- un numero variabile di Soci Ordinari a discrezione dell'Assemblea Nazionale.

In caso di mancanza di Presidente Nazionale, Amministratore Nazionale e Consiglio Direttivo Nazionale le loro funzioni passano direttamente al Segretariato Generale.

Art.25 - Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale e la sua carica dura un anno sociale. I compiti del Consiglio Direttivo Nazionale sono:

- a) sviluppo dei programmi e dei progetti dell'Associazione;

b) gestire attività e progetti della Sede Nazionale;

c) coordinare l'attività delle Articolazioni

Territoriali;

d) ratificare le deleghe di firma ai Presidenti

Locali;

e) approvare eventuali rimborsi ai membri del

Consiglio Direttivo nei limiti e modalità contenuto

nel Regolamento Interno nel rispetto della Legge

italiana.

La struttura e le modalità di elezione e decadenza

dei membri del Consiglio Direttivo sono deliberate

dall'Assemblea Nazionale e riportate nel Regolamento

Interno.

Art.26 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante

di AIESEC Italia. Il Presidente Nazionale presiede il

Consiglio Direttivo Nazionale ed è responsabile

dell'organizzazione della Sede Nazionale e del

coordinamento degli altri organi dell'Associazione.

Il Presidente Nazionale viene eletto dall'Assemblea

Nazionale e la sua carica ha durata un anno sociale.

Il Presidente Nazionale ha il potere di chiedere

informazioni relativamente alle attività compiute

dalle Articolazioni Territoriali quando ritiene che

questi possano aver autorizzato o compiuto danni

gravi all'Associazione.

Il Presidente Nazionale può subentrare nella gestione di qualsiasi Articolazione Territoriale quando il Presidente Locale o il Consiglio Direttivo Locale abbiano operato contrariamente ai principi dello Statuto o agito a danno dell'Associazione.

In caso di assenza o decadenza del Presidente Nazionale l'Amministratore Nazionale ne esercita le funzioni fino all'elezione di un nuovo Presidente Nazionale.


Compiti specifici e modalità di elezione e decadenza del Presidente Nazionale sono deliberate dall'Assemblea Nazionale.

Art.27 - L'Amministratore Nazionale

L'Amministratore Nazionale è responsabile dei fondi e della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, coordina la gestione amministrativa delle Articolazioni Territoriali e cura la redazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

L'Amministratore Nazionale è membro del Consiglio Direttivo e viene eletto dall'Assemblea Nazionale, la sua carica ha durata un anno sociale.

L'Amministratore Nazionale è responsabile per la tenuta e conservazione del Libro Verbali Assemblee

Handwritten signature and initials in the right margin, possibly reading 'B. S.' or similar.

Nazionali e del Libro Verbali Consiglio Direttivo

Nazionale.

L'Amministratore Nazionale è responsabile per la tenuta e la corretta applicazione del Regolamento Interno. Egli dirama le direttive per l'attuazione di tale regolamento nel rispetto delle norme interne all'Associazione e della Legislazione italiana.

L'Amministratore può subentrare, insieme al Presidente Nazionale, nella gestione del Comitato Locale nelle ipotesi previste dal precedente articolo.

Qualora non venga nominato un Amministratore Nazionale le funzioni dell'Amministratore saranno ricoperte dal Presidente Nazionale. Compiti specifici e modalità di elezione e decadenza dell'Amministratore Nazionale sono deliberate dall'Assemblea Nazionale.

Art.28 - L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è l'organo legislativo di AIESEC Italia. L'Assemblea Nazionale può essere convocata in qualsiasi città italiana e tutti i soci dell'Associazione possono prendervi parte. Inoltre si ammette la possibilità di riunire l'assemblea tramite via telematica.

L'Assemblea Nazionale può essere Ordinaria o

L'Assemblea Nazionale Ordinaria può essere convocata dal Presidente Nazionale, dall'Organo Interno di Controllo, dal Segretariato Generale o da almeno un terzo dei Presidenti Locali. È necessario inviare la convocazione in forma scritta attraverso raccomandata AR o posta elettronica certificata o fax alla Sede Nazionale, a tutte le sedi delle Articolazioni Territoriali, all'Organo Interno di Controllo e al Segretariato Nazionale oppure mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione.

La convocazione deve essere inviata o pubblicata almeno due settimane prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria. L'Assemblea Nazionale Ordinaria deve essere convocata almeno una volta per Anno Associativo per l'approvazione del bilancio di esercizio preventivo e del bilancio di esercizio consuntivo ed elezione del Consiglio Direttivo Nazionale. L'Assemblea Nazionale Ordinaria può deliberare se almeno la metà più uno delle Articolazioni Territoriali sono presenti nella persona del Presidente Locale (o di un suo delegato). Le mozioni sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno delle Articolazioni Territoriali presenti.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria delibera su:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione;
- altre questioni previste dall'Ordinamento Giuridico Italiano.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria può essere convocata dal Presidente Nazionale o da almeno due terzi dei Presidenti Locali.

I mezzi e le tempistiche di convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria sono le stesse dell'Assemblea Nazionale Ordinaria.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria può deliberare se almeno tre quarti delle Articolazioni Territoriali sono presenti nella persona del Presidente Locale (o di un suo delegato).

Le mozioni sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi delle Articolazioni Territoriali presenti.

Art.29 - Organo Interno di Controllo

L'Organo Interno di Controllo è un organo di vigilanza costituito per verificare che l'attività del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Articolazioni Territoriali sia svolta nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Interno dell'Associazione e delle norme previste

dall'Ordinamento Giuridico Italiano.

Ha l'incarico di controllare la gestione della Sede Nazionale e delle Articolazioni Territoriali negli aspetti rilevanti, valutando inoltre la correttezza delle procedure contabili adottate.

L'Organo Interno di Controllo è tenuto a redigere una relazione sul bilancio di esercizio consuntivo da sottoporre all'Assemblea Nazionale in sede di approvazione dello stesso.

 L'Organo Interno di Controllo è composto da un numero di membri variabile fino ad un massimo di tre e viene eletto dall'Assemblea Nazionale.

L'Organo viene eletto in sede di Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio e resta in carica per un anno sociale.

Qualora lo reputi opportuno l'Organo Interno di Controllo può convocare l'Assemblea Nazionale.

Struttura, compiti ed ulteriori modalità di nomina ed esclusione dei membri sono deliberate dall'Assemblea Nazionale.

Art.30 - Segretariato Generale

Il Segretariato Generale è un organo consultivo. Svolge funzione di garanzia ed è composto da Presidenti Nazionali e Amministratori Nazionali che hanno terminato il loro mandato. Ogni mandato nel

Segretariato Nazionale ha durata un Anno Sociale ed

ogni membro del Segretariato Generale può svolgere

un massimo di cinque mandati.

L'Assemblea Nazionale elegge i membri del

Segretariato Generale su proposta del Consiglio

Direttivo Nazionale. Il rinnovo delle cariche deve

essere ratificato dall'Assemblea Nazionale.

E' facoltà dell'Assemblea Nazionale espellere membri

dal Segretariato Generale per violazione dello

Statuto, del Regolamento Interno e delle Leggi

italiane.

Lo scopo primario del Segretariato Generale è quello

di fornire supporto al Consiglio Direttivo Nazionale

nel gestire l'Associazione in accordo con lo

Statuto, il Regolamento Interno e le Leggi italiane.

L'organo consultivo elegge annualmente, al suo

interno, un Presidente del Segretariato Generale,

che presiede le riunioni e riporta i pareri del

Segretariato Generale al Presidente Nazionale e

all'Assemblea Nazionale.

Il mandato del Presidente del Segretariato Generale

ha durata un anno, coincide con l'Anno Associativo e

può essere rinnovato per non più di due mandati

consecutivi.

Qualora lo reputeri opportuno il Segretariato Generale

Handwritten signature or initials in the right margin, consisting of a large, stylized 'E' or similar character, with some smaller scribbles below it.

può convocare l'Assemblea Nazionale.

Struttura ed ulteriori modalità di nomina ed esclusione dei membri sono deliberate dall'Assemblea Nazionale.

CAPO V - Rendiconti Economico-Finanziari

Art.31 - Bilancio Preventivo e Consuntivo

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'Anno Associativo. Sono considerati bilancio di esercizio dell'Associazione i rendiconti Economico-Finanziari previsti dalla normativa vigente sulle associazioni.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è unico ed include le attività delle Articolazioni Territoriali e della Sede Nazionale.

L'Amministratore Nazionale è tenuto alla redazione del bilancio di esercizio preventivo e del bilancio di esercizio consuntivo dell'Associazione.

Entro due mesi dal termine dell'esercizio dell'Associazione l'Amministratore dovrà presentare il bilancio consuntivo all'Organo Interno di Controllo, se nominato per l'Anno Associativo in questione.

Entro tre mesi dal termine dell'esercizio dell'Associazione il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale che dovrà riunirsi entro quattro mesi dal termine dell'esercizio

dell'Associazione per approvare il bilancio di esercizio consuntivo per l'Anno Associativo appena conclusosi e il bilancio di esercizio preventivo per l'Anno Sociale in corso.

Art.32 - Destinazione Avanzo di Gestione

L'eventuale avanzo di gestione di un anno sociale deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali presenti nello Statuto, a meno che la destinazione non sia diversamente imposta per legge.

Art.33 - Indivisibilità dei proventi

E' fatto divieto di dividere i proventi delle attività dell'Associazione tra i soci in qualsiasi forma.

CAPO VI - Disposizioni Finali


Art.34 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria.

Nel caso si deliberi lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'Associazione in questo caso ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di utilità sociale.

Lo svolgimento della liquidazione è regolamentata dalle norme vigenti in materia.

Handwritten signature and initials in the right margin, including a circular stamp and the letters 'BS'.

Art.35 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo le procedure di liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art.36 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Nazionale Straordinaria. Per le regole di convocazione e di delibera dell'Assemblea Nazionale Straordinaria si rimanda all'Art.30.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge italiana e al Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione.

Trevi, loc. Matigge, 9 dicembre 2016.

Firmato:

BENEDETTA TURRIN

PETTINACCI PAOLO MARIA NOTAIO

Handwritten signature: Paolo Pettinacci

Handwritten signature: [Illegible]



Copia fotostatica conforme all'originale che si
compono di n. otto fogli per n. Stefano
fasciate che si rilascia per uso di parte
Assisi, il 12-1-2017
Dott. PAOLO MARIA PETTINACCI Notaio